

Rapporto

numero

6645 R

data

4 settembre 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative

I. INTRODUZIONE

«La procedura amministrativa è una parte del diritto amministrativo. Essa disciplina lo svolgimento delle procedure per l'attuazione del diritto pubblico, specialmente per quel che concerne i diritti e gli obblighi dei singoli. La procedura amministrativa serve anche come mezzo di controllo interno all'Amministrazione nella misura in cui è previsto il ricorso amministrativo o gerarchico, e come mezzo di controllo dell'attività degli enti minori, Comuni, Patriziati ecc., nella misura in cui Autorità di ricorso e di vigilanza si identificano.»¹

L'attuale Legge di procedura per le cause amministrative (LPAm) è stata adottata dal Gran Consiglio il 19 aprile 1966 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1966. Una legge pioniera, completa, più moderna e attenta ai diritti individuali rispetto al ginepraio di leggi e regolamenti che si erano succeduti precedentemente. La LPAm del 1966 ha infatti sostituito una procedura arcaica e superata che andava bene in passato, quando i meccanismi della giustizia e le garanzie richieste al sistema erano molto più semplici, ma che negli anni '60 aveva decisamente mostrato i propri limiti. Con l'evolversi della legislazione federale e di quella cantonale, con l'attribuzione di sempre maggiori compiti allo Stato, la procedura amministrativa previgente non era infatti più da ritenersi idonea.

La LPAm del 1966 ha in particolare portato a una notevole semplificazione delle procedure e nel contempo a un rafforzamento dei diritti dei cittadini. Ma, soprattutto, è stata accompagnata da importanti modifiche alla Legge organica giudiziaria (LOG) che ha istituito un nuovo assetto giudiziario nel campo del diritto amministrativo, tra cui è importante citare la creazione di una nuova Camera in seno al Tribunale d'appello, ovvero il Tribunale cantonale amministrativo, con lo scopo di assicurare l'esercizio della giurisdizione amministrativa e giudicare in modo indipendente le contestazioni tra cittadino ed enti pubblici in vertenze derivanti dall'applicazione del diritto pubblico. In precedenza nelle controversie amministrative il ruolo giurisdicente principale era affidato al Consiglio di Stato e alcune competenze erano affidate anche al Gran Consiglio (segnatamente a una sua commissione, denominata Commissione dell'amministrativo), ai singoli dipartimenti, ai Comuni, ai Patriziati e al Tribunale d'appello.

La LPAm del 1966 è stata impostata in modo estremamente lungimirante ed è resistita pressoché intatta per quasi mezzo secolo. Scrivevano nel 1996 Marco Borghi e Guido Corti che *«nel suo complesso, la procedura amministrativa ticinese, malgrado in questi 30 anni sia stata solo marginalmente ritoccata, nulla o ben poco ha da invidiare alle*

¹ Adelio SCOLARI, *Diritto amministrativo – Parte generale*, 2. Edizione, p. 363.

*procedure degli altri cantoni»*². Importanti modifiche sono state imposte soprattutto da esigenze di diritto superiore. Ad esempio, in seguito all'approvazione degli artt. 29a e 191b della Costituzione federale, che prevedono che nelle controversie giuridiche ogni cittadino abbia diritto a un giudizio da parte di un'autorità giudiziaria, nel 2007, la nuova Legge sul Tribunale federale (LTF) ha obbligato i Cantoni svizzeri a istituire tribunali superiori per giudicare come autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (art. 86 cpv. 2 e art. 130 cpv. 3 LTF). In Ticino ciò ha condotto forzatamente all'apertura della via di ricorso al Tribunale amministrativo in una serie di procedure che precedentemente avevano nel Consiglio di Stato l'ultima istanza cantonale giudicante (cfr. messaggi n. 5994 e n. 5994A).

II. NUOVI CODICI DI PROCEDURA UNIFICATI

Il 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore il Codice di procedura civile federale (CPC), il Codice di procedura penale federale (CPP), la procedura penale minorile federale e le norme cantonali di adeguamento alle nuove disposizioni federali, che hanno definitivamente archiviato i vari codici processuali cantonali e disciplinano ora in modo uniforme la procedura civile e la procedura penale in tutta la Svizzera dinanzi alle autorità civili e penali. Le nuove procedure federali unificate sono il frutto del fitto lavoro svolto dal legislatore federale, dopo che nel 2000 l'86,4% dei votanti e tutti i cantoni aveva approvato la riforma giudiziaria che, tra le altre cose, prevedeva modifiche agli artt. 122 cpv. 1 e 123 cpv. 1 Cost., che stabiliscono che la legislazione nel campo del diritto materiale penale e civile e la relativa procedura competono alla Confederazione. L'unificazione del diritto processuale civile e penale era richiesta già da decenni e motivata con esigenze di modernità, di progresso, di chiarezza e di parità di trattamento di fronte ad autorità giudiziarie che hanno la facoltà di penetrare anche profondamente nella sfera privata delle singole persone con le loro decisioni (cfr. FF 1997 486).

La procedura amministrativa di fronte alle autorità amministrative federali è disciplinata dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), mentre la procedura di fronte alle autorità cantonali è tutt'oggi regolata autonomamente dai Cantoni, anche se vi sono eccezioni nelle quali si impongono direttamente le disposizioni di diritto federale (ad esempio artt. 86 cpv. 2 e 3, 87 cpv. 2, 88 cpv. 2, 110 e seguenti LTF). In materia di esecuzione del diritto amministrativo infatti è stato ritenuto superfluo assegnare alla Confederazione la competenza di disciplinare la procedura, poiché di fatto nei 26 Cantoni svizzeri essa è già, da sempre, fortemente armonizzata. La codificazione della procedura amministrativa in Svizzera è ben più recente rispetto alla codificazione delle procedure civile e penale: risale solo al 1968 la Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), che «*si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale*» (art. 1 PA). La PA è servita da modello per l'elaborazione della procedura amministrativa in molti Cantoni, permettendo quindi già una certa tendenza all'uniformità *in fieri*, che negli ultimi anni si è accentuata ulteriormente, anche se permangono alcune specificità proprie di ogni Cantone.

² cfr. M. BORGHI - G. CORTI, *Compendio di procedura amministrativa ticinese*, Lugano 1996, p. X.

III. LA REVISIONE TOTALE DELLA LPAMM

Quella in oggetto, pur chiamandosi revisione totale della legge, non è una vera e propria revisione di sostanza, bensì piuttosto un aggiornamento e una concretizzazione di alcune norme e principi generali che attualmente non trovano concretizzazione nella LPAmM o che non sono più attuali, ma che già sono desunte direttamente dalla Costituzione, applicate per analogia dalla procedura civile o risp. colmano lacune a cui ha saputo puntualmente sostituirsi la giurisprudenza federale e cantonale.

Ad esempio, ad oggi la LPAmM non contempla esplicitamente³ il principio fondamentale del diritto di essere sentito. Esso è dedotto direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che garantisce al singolo di prendere parte ed esprimersi (di regola per iscritto) in una procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne e garantisce l'equità del procedimento. Il disegno di Legge in oggetto invece contempla esplicitamente il diritto di essere sentito agli artt. 34-36 LPAmM. Inoltre la vecchia LPAmM, contrariamente alla maggior parte delle leggi, non contempla disposizioni specifiche sulle definizioni. Ad oggi infatti come definizione di "decisione" e di "parte" si applicano per analogia quelle previste dalla PA (art. 5). La modifica formale, di inserire tali nozioni direttamente nella legge (segnatamente gli artt. 2 e 3), mostra la volontà di rendere la legge più chiara e comprensibile a tutti. Alla procedura civile si rinvia oggi invece in particolare nelle norme riguardo ai testimoni, alla ricusazione e ai requisiti formali della petizione e della risposta nelle azioni dirette davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

L'ottimo messaggio del Consiglio di Stato descrive puntualmente e in maniera esaustiva le modifiche più importanti che il disegno di legge in esame contempla, per cui nel presente rapporto ci si limiterà a elencare gli aspetti più importanti della revisione e a descrivere puntualmente le modifiche apportate dalla Commissione rispetto al Messaggio.

IV. I LAVORI COMMISSIONALI

Vista l'importanza tecnica e politica del progetto di revisione totale della Legge di procedura per le cause amministrative, la Commissione della legislazione ha ritenuto di designare una sottocommissione per l'approfondimento del progetto, alla quale hanno partecipato, in rappresentanza dei gruppi parlamentari, i deputati Gianrico Corti, Greta Gysin, Eros Mellini, Luca Beretta Piccoli, Amanda Rückert e Giovanna Viscardi.

I deputati Luca Beretta Piccoli, Amanda Rückert e Giovanna Viscardi fungono da relatori.

A far tempo dal mese di agosto del 2012 la sottocommissione si è riunita diverse volte e alle riunioni hanno partecipato anche alcuni dei componenti del gruppo di lavoro che era stato incaricato dal Consiglio di Stato di preparare il progetto di revisione della nuova LPAmM, ovvero il consulente giuridico del Consiglio di Stato avv. Guido Corti, il direttore del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato avv. Marco Lucchini, il capo staff della Divisione della giustizia avv. Francesco Catenazzi e l'incaricato cantonale della protezione dei dati e consulente giuridico del Gran Consiglio avv. Michele Albertini, che vengono ringraziati per la loro preziosa collaborazione.

³ La LPAmM del 1966 ha codificato solo alcune regole relative al diritto di essere sentito, come ad esempio il diritto di farsi rappresentare (art. 15 cpv. 1), il diritto di fornire prove (art. 19), il diritto di esaminare gli atti (art. 20), l'obbligo di motivare le decisioni (art. 26 cpv. 1), la discussione sulle prove (art. 52).

Nel corso dei propri lavori, la sottocommissione ha proceduto anche all'audizione del presidente del Tribunale cantonale amministrativo, il giudice Raffaello Balerna, il quale ha salutato positivamente la revisione totale della LPAm e, oltre ad aver illustrato la situazione del Tribunale, ha anche contribuito alla discussione riguardo ad alcuni emendamenti proposti dalla Commissione.

In occasione dell'audizione del giudice Balerna si è anche parlato di un altro importante Messaggio per il Tribunale cantonale amministrativo (nel quale, si ricorda, nel 2006 è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio), ovvero il messaggio n. 6715 del 28 novembre 2012 con il quale il Consiglio di Stato ha chiesto al Gran Consiglio di approvare la proposta di modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria al fine di aumentare l'organico del Tribunale d'appello di tre unità, ovvero di un giudice e due vicecancellieri, da attribuire al Tribunale amministrativo. Negli ultimi anni la mole di lavoro presso il Tribunale amministrativo è aumentata considerevolmente, come emerge anche dal rendiconto 2012 del Consiglio della magistratura e del settore giudiziario, nonostante nell'ultimo anno vi sia stata una parziale diminuzione degli incarti aperti (nel 2012 il TRAM ha aperto 553 nuovi incarti, mentre nel 2011 erano 768 e nel 2010 842, e ne ha chiusi 608, nel 2011 632, nel 2010 597, nel 2009 594, nel 2008 545). A preoccupare è infatti il numero degli incarti che si accumulano annualmente e non riescono a essere evasi.

A tale messaggio ha fatto seguito il rapporto 6 febbraio 2013 della Commissione della legislazione e il potenziamento del Tribunale amministrativo è stato approvato dall'unanimità del Parlamento in occasione della seduta del 18 febbraio 2013.

In occasione della sua audizione, il direttore del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, Marco Lucchini, ha avuto modo di illustrare il carico di lavoro del servizio, la sua organizzazione e le modalità di istruzione delle pratiche, segnalando in particolare, in funzione anche delle innovazioni introdotte dalla presente legge (segnatamente la codificazione e il rafforzamento dell'istituto della conciliazione, di cui si dirà di seguito), l'opportunità di introdurre nell'organico un parziale adeguamento della classificazione per un numero limitato di unità, in modo da poter meglio organizzare e distribuire le responsabilità all'interno del servizio.

La Commissione, congruentemente anche a quanto già deciso dal Parlamento per il Tribunale amministrativo e nell'ottica di assicurare nel complesso un efficace funzionamento della giurisdizione amministrativa, condivide tale indirizzo.

V. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI PRELIMINARI

La Commissione, dopo attenta analisi, ha fatto proprio il messaggio del Consiglio di Stato, di cui ha apprezzato la notevole qualità e i contenuti, e ha apportato solo alcune puntuali modifiche, agli artt. 16, 25-26, 28-30, 32, 34, 35, 49, 75, 95, 109 e 115 del progetto di legge, che saranno trattate e spiegate nel dettaglio in seguito, nonché alcuni limitati adattamenti alle norme di altre leggi cantonali (vedi disegno di legge, Allegato I) che devono essere adeguate in funzione della nuova LPAm.

Per tutte le altre norme, riservate le considerazioni che saranno formulate in merito ad alcuni aspetti ritenuti di particolare rilevanza (§ VII) risp. ad atti parlamentari pendenti e connessi al presente disegno di legge (§ VIII), onde evitare inutili ripetizioni e stante la già citata esaustività del messaggio, ci si limita a rimandare ai contenuti del messaggio medesimo.

VI. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Si precisa preliminarmente che tutti gli emendamenti qui proposti sono stati discussi risp. hanno incontrato l'approvazione dei giuristi dell'amministrazione citati al precedente § IV.

1) Art. 16

Ferie

¹I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono:

- a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

²I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.

³I capoversei 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali.

⁴Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

Le disposizioni sul computo, la natura e la sospensione dei termini rimangono sostanzialmente immutate, tuttavia con un adeguamento di non poca importanza per la prassi ticinese. Le ferie giudiziarie sono infatti estese a tutte le procedure e quindi a tutta l'attività amministrativa, senza più limitazione alle sole procedure di ricorso (art. 13 vLPamm). La sospensione dei termini per ferie giudiziarie si applicherà pertanto, per esempio, anche alla pubblicazione degli atti delle domande di costruzione (opposizione), del prospetto dei contributi di miglìoria (reclamo), ecc.

La completazione del cpv. 2 è intesa a meglio esplicitare quanto appena espresso.

Quella del cpv. 3 è a sua volta intesa ad apportare maggior chiarezza alla norma.

L'aggiunta del nuovo cpv. 4 si rivela necessaria poiché talune leggi speciali prevedono che i termini non siano sospesi dalle ferie giudiziarie (per esempio ricorso in materia di commesse pubbliche).

2) Art. 25-26

Art. 25

Accertamento dei fatti e assunzione delle prove a) principio

¹L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.

²Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all'autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.

³Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.

Art. 26

b) cooperazione delle parti

¹Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:

- a) in un procedimento da esse proposto;

- b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c) in quanto un'altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di rivelazione.

²L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

²³L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Nel nuovo cpv. 3 dell'art. 25 si è ritenuto di codificare il principio dell'obbligo di cooperazione tra autorità amministrative nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove.

Si annota che l'autorità, in ossequio al principio inquisitorio o massima dell'ufficialità, è tenuta, per quanto possibile, ad accertare anche fatti favorevoli agli interessi delle parti. Questo capoverso si pone in correlazione con l'art. 26 e codifica l'obbligo di cooperare all'accertamento dei fatti anche da parte di autorità non direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo, ma che potrebbero essere a conoscenza di fatti per esso rilevanti.

Relativamente all'art. 26 LPAm si osserva che lo stesso riprende quasi testualmente l'art. 13 PA, che nel frattempo è stato leggermente modificato (nuovo cpv. 1bis), in virtù dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2013, della Legge federale del 28 settembre 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati (RU 2013 847; FF 2011 7255). Il nuovo disposto federale - inserito con l'emendamento nell'art. 26 cpv. 2 del presente disegno - prevede un'eccezione all'obbligo di cooperazione, nella misura in cui esso riguardi la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato, a condizione che quest'ultimo sia autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge sugli avvocati e che gli oggetti o i documenti in questione siano in relazione con un mandato professionale specifico. Il luogo in cui si trovano gli oggetti e i documenti e il momento in cui sono stati creati sono irrilevanti. La nuova disposizione limita anche gli obblighi di cooperazione di diritto speciale ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c.

3) Artt. 28-30

Art. 28

d) mezzi di prova

¹L'autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a) documenti;
- b) informazioni delle parti;
- c) informazioni e testimonianze di terzi;
- d) sopralluoghi;
- e) perizie.

²Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le autorità cantonali possono procedere, d'ufficio o su richiesta, all'audizione di testi.

Art. 29

**e) audizione di testi
mezzi di prova
ottenuti in
modo illecito**

L'autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale.

²⁴ ~~Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, l'autorità può procedere, d'ufficio o su richiesta, all'audizione di testi.~~

~~Questa disposizione non si applica alle autorità comunali, consortili, patriziali e parrocchiali, agli istituti cantonali autonomi e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, che interrogano i testi a semplice informazione e senza formalità di procedura.~~

Art. 30

**f) disposizioni
complete**

Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l'esame testimoniale e l'allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167, 169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Con riferimento alle modifiche proposte all'art. 28 si osserva che l'audizione di testimoni, nella procedura amministrativa (contrariamente a quanto avviene nelle procedure civili), costituisce un mezzo di prova sussidiario.

Il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato trattava la prova testimoniale in un articolo a parte (art. 29), pur essendo menzionata alla lett. c dell'art. 28. Tale sistematica non è sembrata coerente; si è pertanto preferito riunire tutti i mezzi di prova in unico articolo e sotto un'unica marginale. L'art. 29 è stato sostituito e modificato aggiungendo un tema non trattato dal messaggio.

Il contenuto del nuovo art. 29 intende far propria una considerazione del Tribunale federale - contenuta nella sentenza di principio 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 - che evidenziava l'assenza nella vigente LPAm di una norma che disciplini l'uso di mezzi di prova acquisiti illecitamente, rinviando in modo generale alle norme della procedura civile (art. 19 LPAm). Il nuovo disposto proposto dalla Commissione intende colmare questa lacuna, recependo un'analoga disposizione del Codice di procedura civile (art. 152) e la giurisprudenza del Tribunale federale su questo tema, che ha una valenza pratica sempre più importante (soprattutto in materia di utilizzo di registrazioni audio e video quale unico mezzo per accertare fatti talvolta gravi).

Il progetto di legge parte dal principio, assodato, secondo cui il diritto alla prova non può di principio essere esercitato in modo illecito: così, mezzi di prova acquisiti illecitamente possono essere presi in considerazione soltanto a condizioni assai restrittive. Il mezzo di prova deve anzitutto essere ammissibile in quanto tale, ossia rientrare tra quelli inclusi nell'elenco esaustivo dell'art. 28 del disegno. L'autorità competente deve poi procedere a una ponderazione tra, da un lato, l'interesse alla tutela del bene giuridico leso raccogliendo le prove in modo illecito e, dall'altro, l'interesse all'accertamento della verità. In conformità alla giurisprudenza recente del Tribunale federale (cfr. DTF 136 V 117 consid. 4.2.2, 131 I 272 consid. 4) un documento estorto con minacce o con la violenza non è utilizzabile, giacché in linea di principio l'integrità personale prevale sull'interesse all'accertamento della verità. All'opposto un documento sottratto può essere preso in considerazione se l'interesse alla verità prevale (vedi anche messaggio del 28 giugno 2006 del Consiglio federale relativo al nuovo CPC; FF 2006 6593, 6685). D'altro canto un mezzo di prova non può essere preso in considerazione se il fatto può essere provato in modo lecito (sentenza 8C_448/2012 cit.) oppure con una misura meno invasiva, più rispettosa della sfera privata

e della personalità della persona interessata, come già esige del resto il principio di proporzionalità. L'utilizzo di mezzi di prova acquisiti in seguito a una ingerenza illecita (soprattutto nella sfera privata) dev'essere in ogni caso ammesso solo con grande riserbo.

Si segnala, per completezza, che la nuova disposizione ha suscitato un'ampia discussione in Commissione. Pur dando atto dei principi giurisprudenziali sopra riportati, alcuni commissari hanno infatti sostenuto l'inopportunità di inserire tale disposto nel nuovo disegno di legge, nella misura in cui esso potrebbe indurre a ritenere che la legge ammetta comunque, ovvero malgrado le limitazioni imposte, il principio, come tale, secondo cui mezzi di prova possono essere ottenuti anche in modo non lecito; in questo senso essi sono dell'avviso che non sia necessario codificare espressamente il tema nella legge, essendo sufficiente l'applicazione - da parte delle Autorità - dei suesposti principi già stabiliti dalla giurisprudenza.

In conclusione la maggioranza della Commissione propende non di meno per l'inserimento del nuovo disposto, ritenendo che lo stesso codifica principi ormai acquisiti e consolidati dalla prassi, e dovrà ad ogni modo essere applicato nel rigoroso rispetto dei restrittivi requisiti da questa stabiliti, e poiché, come esposto al precedente § III, il nuovo disegno di legge - in un'ottica di chiarezza per il cittadino - è nel complesso inteso anche a codificare i vari principi sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente non ancorati nella legge.

4) Art. 32

Esame degli atti a) principio

¹Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo.

²Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l'autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.

²³Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l'autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la tariffa.

⁴La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

La norma riprende i principi e limitazioni già previsti sia dalla Costituzione federale sia dalle leggi sulla protezione dei dati, come riportato nel Messaggio al capitolo 10.

Le modifiche proposte non necessitano commenti particolari.

5) Artt. 34 e 35

Art. 34

Diritto di essere sentito a) principio

¹Le parti hanno il diritto di essere sentite.

~~²Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.~~

Art. 35

b) modalità

¹Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.

~~⁴²L'autorità sente le parti prima di adottare una decisione, sente le parti.~~

²³Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare:

- a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
- c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d) una misura d'esecuzione;
- e) ~~altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti e nessun'altra disposizione conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.~~

⁴L'autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun'altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.

Anche le modifiche proposte a questi articoli, di carattere meramente sistematico, non richiedono particolari commenti.

6) Artt. 47 e 49

Art. 47

Spese processuali

¹L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
- b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.

²Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

³L'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

⁴L'anticipo per le presunte spese processuali ~~contemplato dal capoverso 3~~ è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo.

⁵Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.

⁶Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Art. 49

Spese ripetibili

¹Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto ad un'indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

³L'articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia.

Innanzitutto si propone di stabilire la solidarietà fra più persone condannate per il pagamento non solo delle spese processuali (art. 47 cpv. 2), ma pure delle spese ripetibili (nuovo art. 49 cpv. 3). Si inserisce comunque la possibilità, per entrambe le tipologie di spese, di una diversa disposizione da parte dell'autorità.

Si ritiene inoltre necessario inserire una deroga al principio secondo cui gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili, per i casi in cui essi debbano ragionevolmente far capo a un consulente esterno per procedure che presentano una complessità particolare, vuoi per la materia oggetto del procedimento, vuoi per altre circostanze specifiche del procedimento (per esempio presenza di numerose parti, ecc.).

7) Art. 75

Replica e duplica

¹L'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

~~²In questo caso, l'allegato di replica viene notificato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e agli eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.~~

~~³Il termine per l'inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.~~

²L'autorità di ricorso intima la replica all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la duplica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

³Se la replica o la duplica non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il relativo diritto si estingue.

⁴L'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Innanzitutto va rilevato che la nuova legge, conformemente ai principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, formalizza il diritto (e l'assegnazione "automatica" della facoltà) di presentare una replica risp. una duplica, togliendo a questi istituti l'attuale carattere di eccezionalità.

La modifica di questo articolo è intesa a meglio uniformare il sistema con quello applicabile alla risposta, rinunciando a fissare termini di legge (perentori), e garantendo così una certa flessibilità, al fine anche di evitare possibili incongruenze con leggi speciali che per loro stessa natura (urgenza, rapidità) richiedono una riduzione dei termini.

8) Artt. 95 e 109

Art. 95

Replica e duplica

¹La risposta viene notificata all'attore, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.

²In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.

³In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 109

Replica e duplica

¹La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.

²In questo caso, la replica viene intimata all'autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.

³In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.

⁴Il termine per l'inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.

⁵La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Anche queste modifiche muovono da finalità analoghe a quelle indicate al precedente p.to 7, ovvero sono intese a garantire una certa flessibilità nella fissazione dei termini.

9) Art. 115

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

²L'entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, e 18 e 32 capoverso 4 viene differita e sarà fissata successivamente.

Questa modifica è determinata da quella di cui al precedente punto 4.

10) Modifiche di altre norme di leggi speciali

La Commissione segnala infine gli emendamenti apportati alle proposte di modifica delle norme di altre leggi cantonali, riportate nel disegno di legge, Allegato I, che devono essere adeguate in funzione della nuova LPAm, e meglio agli artt. 163 e 164 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, all'art. 62 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992, all'art. 20 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, all'art. 97 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, all'art. 38 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998, all'art. 24a (nuovo) della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996, all'art. 7 della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995, all'art. 17 della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 e all'art. 13 del Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici del 2 giugno 2008.

VII. COMMENTO AD ALTRE NORME

La Commissione, per la loro rilevanza o per i nuovi contenuti in esse proposti, ritiene altresì opportuno evidenziare le seguenti disposizioni, pur non oggetto di emendamenti.

1) Art. 23 (la conciliazione e la transazione)

L'art. 23 del disegno di legge disciplina al tempo stesso (seppur distinguendoli) l'istituto della conciliazione, che si rivolge all'autorità chiamata a favorirla al fine di limitare un inutile sovraccarico di lavoro e prevenire il disborso di spese, e quello della transazione, ovvero dell'accordo o contratto sulla soluzione di un litigio concluso dalle parti dinanzi all'autorità, che deve comunque verificare se tale transazione rispetta il diritto imperativo applicabile e che può stralciare la causa dai ruoli soltanto in caso di risposta affermativa.

1.1) Diversamente da altre procedure cantonali, l'esperimento di conciliazione secondo la legge vigente e il nuovo art. 23 LPAm non è limitato alla sola procedura di ricorso: questo istituto, del resto, è già stato esteso alla procedura di opposizione alla licenza edilizia dall'art. 9 LE, ed era comunque applicato per prassi già in precedenza dal Dipartimento del territorio. L'esperimento di conciliazione - peraltro possibile solo se la natura della causa lo consente - è lasciato comunque al beneplacito dell'autorità. Ora, vi sono settori che più di altri si addicono a una procedura conciliativa nell'interesse preminente delle parti, che possono pervenire a una soluzione condivisa in tempi più brevi e con minori costi: per questo motivo è parso opportuno conferire al Consiglio di Stato la possibilità di definire determinate materie dove tale procedura è obbligatoria, stabilendo anche le relative modalità.

La Commissione ritiene in tal senso ipotizzabile e auspicabile l'esperimento di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle numerose procedure di ricorso in materia edilizia e di gestione territoriale in genere avviate dinanzi al Consiglio di Stato.

1.2) Per la transazione, ovvero per l'accordo sulla soluzione di un litigio raggiunto dalle parti davanti all'autorità, il disegno di legge riprende la norma dell'art. 33b cpv. 1 PA. In questo contesto, giova ricordare che la procedura transattiva - ammissibile nei settori in cui la legge offre un certo margine di apprezzamento - costituisce un'attività dello Stato, che dev'essere pertanto fondata sul diritto (art. 5 cpv. 1 Cost): il diritto non è negoziabile e

il contenuto di un accordo bonale può avere efficacia giuridica soltanto nelle forme previste dal diritto positivo. L'accordo stipulato dalle parti è destinato a preparare una decisione (art. 23 cpv. 3) e l'autorità è pertanto tenuta a partecipare alla sua elaborazione allo scopo, soprattutto, di garantire il rispetto dell'ordine giuridico: è infatti l'autorità che porta la responsabilità ultima della procedura e del suo risultato.

La sospensione del procedimento, destinata ad agevolare la conclusione di un accordo amichevole, presuppone il consenso delle parti. Anche in tal caso, tuttavia, l'autorità non è tenuta a sospendere il procedimento e le parti non hanno peraltro alcun diritto allo svolgimento di una procedura transattiva: a una simile procedura potrebbero ostare infatti motivi preminenti d'interesse pubblico o anche motivi di mera opportunità.

1.3) Il progetto di legge non introduce invece l'istituto della mediazione, noto al diritto amministrativo federale (art. 33b PA). Già nell'evasione dell'iniziativa parlamentare generica della Commissione della legislazione inoltrata il 2 dicembre 2008, volta tra le altre cose all'introduzione nella procedura amministrativa di questo istituto, che ricalcava in sostanza la mozione inoltrata l'anno prima dal deputato Filippo Gianoni, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che l'introduzione della mediazione avrebbe unicamente concorso al prolungamento dei tempi e alla complicazione della procedura, aumentando al contempo i costi per cittadino e Stato.

La Commissione aderisce alle considerazioni espresse dal Governo e, in considerazione della nuova regolamentazione relativa alla conciliazione di cui si è detto sopra - che permette parimenti una risoluzione mediata della vertenza, seppur davanti alla stessa istanza che sarà poi eventualmente chiamata a decidere sul ricorso - rinuncia a richiederne nuovamente l'introduzione.

2) Art. 64 (decisioni per atti materiali)

L'art. 64 del disegno di legge introduce la decisione relativa ad atti materiali ("Realakte"), prevista dalla procedura amministrativa federale e da quella di altri Cantoni. Questa norma consente a chiunque abbia un interesse degno di protezione di esigere dall'autorità competente - mediante decisione formale - che ometta, cessi o revochi atti materiali, che ne elimini le conseguenze o che ne accerti l'illiceità. In questo modo si colma una lacuna - da tempo rilevata in dottrina - che escludeva dalla protezione giuridica istituita dagli artt. 6 n. 1 e 13 CEDU tutta quell'attività dell'amministrazione che non riveste la forma abituale della decisione, del contratto, del piano o del decreto, ma che si traduce appunto in atti materiali ("bloss tatsächliche Staatsakte"), sottratti in passato alla garanzia del ricorso effettivo: con la decisione formale che l'autorità è chiamata a prendere è di fatto introdotta un'impugnabilità indiretta degli atti materiali.

L'art. 64 del disegno di legge rappresenta peraltro una concretizzazione della garanzia della via giudiziaria istituita dall'art. 29a Cost. Seppur gli atti materiali non costituiscano decisioni e, come tali, non siano impugnabili, alle condizioni poste da questa norma, la persona interessata ha il diritto di esigere una decisione formale dell'autorità competente, che possa poi essere deferita a un'autorità giudiziaria.

Gli atti materiali non producono effetti giuridici, ma la modifica di uno stato di fatto che può influire alla fin fine sulla situazione giuridica dei singoli: costruzione e manutenzione di stabili amministrativi, interventi di polizia, informazioni, raccomandazioni, ecc. Senza pretendere di essere esaustivi su un tema relativamente nuovo e comunque complesso, si possono pertanto distinguere gli atti materiali a contenuto informativo (informazione

generale della popolazione, trasmissione di informazioni riferite a persone, rapporti, perizie e preavvisi su questioni puntuali), le attività materiali svolte all'interno dell'amministrazione (costituzione di incarti, lavori di laboratorio), quelle che si traducono nell'esecuzione di prestazioni a favore di terzi (versamenti di somme di denaro, trattamento ospedaliero) o a loro scapito (atti amministrativi di esecuzione forzata, interventi di polizia) e quelle infine che mettono a disposizione del pubblico installazioni o strutture di interesse generale. Secondo la dottrina, rientrano altresì nella categoria degli atti materiali, a mo' d'esempio, le direttive emanate nell'ambito di rapporti speciali di diritto pubblico e nel settore scolastico.

In base al testo della norma, gli atti materiali devono fondarsi sul diritto pubblico, sia esso cantonale o federale. Secondo la dottrina dominante, l'art. 25a PA non si applica infatti alle autorità cantonali che sono competenti per attività materiali che trovano il loro fondamento nel diritto federale: ma i Cantoni - alla luce dell'art. 29a Cost. e degli artt. 6 n. 1 e 13 CEDU - devono fare in modo che i loro atti materiali, se illeciti, possano condurre all'adozione di una formale decisione cantonale, suscettibile di tutela giurisdizionale e quindi, alla fin fine, di ricorso al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale.

Gli atti materiali di cui all'art. 64 del disegno di legge devono toccare diritti od obblighi. La portata di questa limitazione della protezione giuridica è ancora poco chiara e invero controversa. Comunque sia, in base alla dottrina più recente e alla giurisprudenza del Tribunale federale, un atto adempie questi presupposti quando implica specifici doveri di comportamento o determina particolari pregiudizi, conferendo in tal modo all'interessato il diritto di chiedere una decisione impugnabile che si pronunci sulla sua legittimità e sulla sua fondatezza.

Chi richiede una decisione circa atti materiali deve avere un interesse degno di protezione e questa nozione corrisponde a quella degli artt. 63 cpv. 1 (procedura di accertamento) e 65 lett. c (legittimazione ricorsuale) del disegno di legge: la prassi, onde evitare che ogni intervento materiale dell'amministrazione apra contenziosi che potrebbero nuocere al buon funzionamento dello Stato, esige nondimeno che l'interessato sia colpito in modo serio e diretto.

L'interesse legittimo all'ottenimento di una decisione formale deve in ogni caso essere negato quando la protezione giuridica nei confronti degli atti materiali può essere assicurata in altro modo e, segnatamente, quando la legge prevede una procedura speciale che consenta di impugnarli. In questo contesto si possono menzionare l'art. 44 LPamm e l'art. 67 del disegno di legge, che rendono suscettibili di ricorso in quanto tali la ritardata e la denegata giustizia, i ricorsi per violazione dei diritti politici in merito all'informazione dei cittadini sugli oggetti in votazione o agli interventi nelle campagne referendarie, la protezione giuridica specifica istituita dalla legge sulla protezione dei dati e da quella sulla parità dei sessi, l'art. 679 CC in caso di emissioni moleste che provengono da un'opera pubblica o la procedura espropriativa dei diritti di vicinato ove tali emissioni non possano essere altrimenti evitate: in tutti questi ambiti, l'art. 64 del disegno di legge si applica, semmai, a titolo sussidiario.

La decisione formale di cui all'art. 64 cpv. 2 del disegno di legge - che dev'essere adottata in una procedura che assicuri alle parti il diritto di essere sentite e di consultare gli atti - è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto e, previo esaurimento delle istanze cantonali, con ricorso in materia di diritto pubblico o sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale.

3) Art. 68 (termini)

Attualmente i termini di ricorso sono sostanzialmente divisi in 4 categorie:

- 15 giorni è il termine di ricorso ordinario del diritto cantonale, sia davanti alle autorità amministrative, sia davanti ai tribunali;
- 30 giorni è il termine di ricorso nelle procedure disciplinate dal diritto federale (per esempio nell'ambito di assicurazioni sociali, diritto fiscale, registro fondiario, registri di commercio);
- 10 giorni è il termine di ricorso in materia di commesse pubbliche;
- termini da 3 a 5 giorni sono previsti nelle materie in cui vi è una grande urgenza, come ad esempio nell'ambito dei diritti politici o di esecuzione della pena.

Il disegno di legge introduce una novità importante, nella misura in cui - analogamente a quanto previsto nelle procedure disciplinate dal diritto federale e analogamente anche al termine di 30 giorni previsto dalla procedura amministrativa federale (art. 50 PA) - prolunga i termini ordinari di ricorso da 15 a 30 giorni, riservati i termini - di regola più brevi - previsti da leggi speciali a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti o giustificati dalla natura della causa, nonché un termine di 15 giorni per l'impugnazione di misure provvisoriale e di altri provvedimenti d'urgenza.

Non soggetti al termine ordinario di 30 giorni sono ad esempio i ricorsi contro atti della procedura preparatoria di votazioni o elezioni o di raccolta di firme per iniziative e referendum (art. 163 LEDP), che per loro natura devono essere necessariamente brevi. Pure inferiori ai termini usuali sono quelli previsti dalla legislazione sugli appalti pubblici, e questo a tutela degli interessi del committente (artt. 30 LAPub, 36 LCPubb, 15 cpv. 2 CIAP), o ancora quelli istituiti dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 contro ogni decisione od omissione comportante la privazione o una limitazione della libertà dell'utente (art. 51 LASP).

La Commissione condivide i motivi indicati nel Messaggio a suffragio di tale modifica (vedi punto 4, pag. 41), che propone pertanto di approvare. Invita inoltre il Consiglio di Stato a verificare la possibilità di riconsiderare, nell'ottica della citata uniformazione, e tenuto pure conto dell'estensione del sistema delle ferie a tutta l'attività amministrativa (comprese le pubblicazioni degli atti), le procedure di impugnazione in materia territoriale (in particolare Lst; oggi prevalentemente impostate su un termine di pubblicazione degli atti cui si aggiunge un ulteriore termine di ricorso).

4) Artt. 100-111 (del Gran Consiglio quale autorità di ricorso)

La competenza giurisdizionale del Gran Consiglio è mantenuta anche con la nuova legge, che riprende peraltro in larga misura gli artt. 75 e segg. vLPamm.

Il Gran Consiglio è chiamato ad adottare decisioni non solo su ricorso, ma anche come autorità amministrativa di prima istanza, e anche in tal caso le sue decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto se la legge speciale lo prevede.

Atti di carattere prevalentemente politico sfuggono al ricorso a un'autorità giudiziaria in virtù dell'art. 86 cpv. 3 LTF. La questione a sapere se una decisione abbia un carattere prevalentemente politico è complessa e, in ultima analisi, spetta unicamente al Tribunale federale determinarsi al riguardo. Secondo la dottrina, una decisione potrebbe essere

sottratta alla garanzia della via giudiziaria per il suo contenuto politico o per il suo contesto politico, allorché è adottata da un'autorità politica (Parlamento o Governo), se necessario con la partecipazione del popolo: in questa evenienza, assumono una rilevanza specifica considerazioni attinenti alla separazione dei poteri e ai diritti di partecipazione democratica.

L'art. 80 della legge vigente prevede che il Gran Consiglio debba decidere il ricorso al più tardi nella seconda sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Questa norma è stralciata sostanzialmente per le stesse ragioni che hanno condotto all'abrogazione dell'art. 53 vLPamm: questo termine è infatti ordinatorio e le parti, dinanzi a un ritardo ingiustificato frapposto all'evasione della pratica, hanno in ogni caso la possibilità di interporre ricorso per denegata o protratta giustizia al Tribunale cantonale amministrativo, se la legge lo prevede nella materia specifica, o direttamente al Tribunale federale.

L'art. 110 cpv. 1 Il frase del disegno di legge prevede che il dispositivo della decisione del Gran Consiglio, presa per principio in seduta pubblica, sia pubblicato nel foglio ufficiale - come già avveniva - e che l'intimazione della decisione sia accompagnata dal rapporto o, se necessario, dai rapporti commissionali: questo rapporto, in seguito all'accoglimento delle conclusioni ivi contenute da parte del Gran Consiglio, costituisce infatti la vera e propria motivazione della decisione parlamentare e la sua comunicazione alle parti consente non solo di rispettare il loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.), ma è soprattutto indispensabile per poter eventualmente impugnare tale decisione con sufficiente cognizione di causa. Il verbale della seduta del Gran Consiglio è trasmesso alle parti soltanto in seguito e su richiesta, come finora.

VIII. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

La Commissione si è occupata anche di analizzare tre atti parlamentari pendenti, riguardanti temi affini, che si è ritenuto di evadere ai sensi contenuti nelle considerazioni seguenti.

1) Iniziativa parlamentare presentata il 2 dicembre 2008 nella forma generica da Felice Dafond per la Commissione della legislazione e ripresa da Alex Pedrazzini e Roberto Badaracco in materia di procedura amministrativa

L'iniziativa chiede:

- a) l'istituzione di una Commissione dei ricorsi indipendente;
- b) l'introduzione di una norma detta di clausola generale di competenza al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo, in sostituzione dell'attuale sistema della clausola enumerativa nelle differenti leggi;
- c) l'introduzione nella procedura amministrativa di un reclamo generalizzato in tutti i campi;
- d) l'introduzione nella procedura amministrativa della mediazione;
- e) l'introduzione nella procedura amministrativa di un termine uniforme per tutti i ricorsi.

Allo scopo di approfondire le singole proposte formulate dall'iniziativa, nel 2009 Il Consiglio di Stato ha costituito un apposito gruppo di lavoro, formato dall'allora presidente del Tribunale amministrativo avv. Lorenzo Anastasi, dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato avv. Guido Corti, dal capostaff della Divisione della giustizia avv. Francesco Catenazzi e dal direttore del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato avv. Marco Lucchini.

Il Consiglio di Stato ha condiviso le conclusioni a cui è giunto il gruppo di lavoro e con l'ottimo ed esaustivo messaggio n. 6208 del 5 maggio 2009 ha preso posizione in merito all'atto parlamentare. I temi sollevati dall'iniziativa riguardano la procedura amministrativa e in gran parte sono trattati nel messaggio che qui ci occupa.

Ad a)

Per quanto attiene alla proposta di istituire una Commissione dei ricorsi indipendente, abolendo quindi la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato, nel proprio Messaggio del 5 maggio 2009, confermato con lettera del 26 giugno 2012, il Consiglio di Stato si oppone a modificare l'attuale assetto. Questo sostanzialmente perché l'attuale sistema è conforme ai vincoli costituzionali ed è in vigore solamente dal 2008, quando l'importante revisione della giurisdizione amministrativa imposta dal diritto federale ha portato all'istituzione generalizzata del Tribunale amministrativo come seconda istanza giudiziaria. Infatti se prima molte decisioni erano prese dal Consiglio di Stato in via definitiva, oggi non è più così. A mente del Consiglio di Stato è prematuro esprimersi su una modifica del sistema, anche se la situazione sarà costantemente monitorata.

La Commissione della legislazione condivide l'impostazione del Consiglio di Stato, rivelando inoltre che nel frattempo è stata posta in consultazione una prima stesura del rapporto "Giustizia 2018", che prevede diverse modifiche nel settore della giustizia. Pertanto, alla luce del fatto che l'attuale sistema è stato adattato solamente da pochi anni e con ogni probabilità nei prossimi anni il tema sarà comunque approfondito, si ritiene che non sia opportuno, per il momento, entrare nel merito della proposta.

Ad b)

La proposta di introdurre nelle diverse leggi settoriali una clausola di rinvio alle disposizioni generali in materia di ricorsi, analogamente a quanto previsto dalle leggi federali, ha inizialmente raccolto il parere positivo del Consiglio di Stato, che si è dichiarato disposto ad avviare una modifica legislativa intesa a inserire in tutte le leggi speciali che prevedono il ricorso al Consiglio di Stato e/o al Tribunale cantonale amministrativo una norma di rinvio, simile a quella prevista da alcune leggi federali (p.es. LAFE, LPT), che recita quanto segue: «*la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale*».

In seguito, tramite il messaggio che qui ci occupa, il Consiglio di Stato però ha optato per un'altra soluzione, ovvero migliorando la formulazione degli articoli della LPAm che disciplinano la competenza del Consiglio di Stato (art. 80) e del Tribunale amministrativo (art. 84)⁴, e la sistematica delle leggi speciali, le quali comunque contengono di regola disposizioni riguardo alle vie ricorsuali.

La Commissione della legislazione condivide questa impostazione e ritiene che essa dia al cittadino una chiara indicazione dell'esistenza di rimedi giuridici.

La Commissione ritiene però che sia possibile un ulteriore passo, inserendo in tutte le leggi speciali, oltre al riferimento alla facoltà di ricorso, anche un esplicito rinvio, per la procedura di ricorso, alle disposizioni della presente legge. Ciò può essere fatto man mano che si modifica una legge.

Ad c)

Nel messaggio del 5 maggio 2009 il Consiglio di Stato esprime la propria contrarietà all'introduzione del reclamo generalizzato in tutti i campi nella procedura amministrativa,

⁴ Nella legge vigente si tratta degli artt. 55 e 60.

poiché, a suo parere, ciò condurrebbe a un eccessivo prolungamento dei tempi e a una complicazione della procedura, oltre che all'istituzione di una tappa procedurale che non permetterebbe di migliorare l'indipendenza di giudizio a favore del cittadino.

La Commissione condivide questa impostazione. Del resto solo i Cantoni di Lucerna, Vallese, Basilea Città e Soletta prevedono una procedura di reclamo più diffusa rispetto alla maggioranza dei Cantoni (che invece la prevede solo per casi molto limitati), e tutti questi Cantoni hanno comunque mantenuto il doppio grado di giurisdizione ricorsuale, comprendente un'istanza amministrativa superiore e un'istanza giudiziaria indipendente.

Ad d)

In merito a tale proposta si rinvia alle considerazioni espresse al precedente § VII, p.to 1.3, ove si è proposto di rinunciare ad introdurre l'istituto della mediazione.

Ad e)

Come esposto al precedente § VII, p.to 3, la richiesta formulata nell'iniziativa si può ritenere evasa, favorevolmente, con la presente riforma.

2) Iniziativa parlamentare presentata il 23 gennaio 2012 nella forma generica da Giancarlo Seitz per la modifica della legge di procedura per le cause amministrative (tasse di giustizia)

L'iniziativa chiede l'inserimento nella LPAm di una disposizione che preveda che la prima autorità che decide su ricorso - ovvero nella maggior parte dei casi il Consiglio di Stato, su proposta del Servizio dei ricorsi - non prelevi tasse e spese per la propria decisione.

Chiede inoltre che in ogni decisione siano indicati con precisione i costi che i cittadini sarebbero chiamati a sopportare.

Tenuto in particolare conto della posizione del gruppo socialista, che ritiene non sia corretto far pagare le spese a quei cittadini, in particolare quelli con difficoltà finanziarie, che non sono in grado di far valere le loro ragioni se non per via ricorsuale, la Commissione ritiene di dover approfondire ulteriormente il tema in successiva separata sede.

3) Iniziativa parlamentare presentata il 20 aprile 2009 nella forma generica da Filippo Gianoni e cofirmatari (ripresa da Luca Beretta Piccoli) per l'introduzione di norme che inaspriscano la responsabilità di chi solleva opposizioni infondate in campo edilizio e più in generale nel campo amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha preso posizione sull'atto parlamentare con il messaggio n. 6305 del 2 dicembre 2009, proponendo di respingere l'iniziativa parlamentare.

Poiché il deputato Lorenzo Orsi ha recentemente presentato un'ulteriore mozione sul tema (*Per scoraggiare opposizioni e ricorsi pretestuosi contro le domande di costruzione*), la Commissione ritiene di trattare il tema in successiva separata sede.

IX. RAPPORTI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La revisione totale della Legge sulla procedura amministrativa è stata preannunciata nel piano delle principali modifiche legislative previste dalle linee direttive e nel piano

finanziario 2012-2015⁵. Data la natura delle modifiche proposte (vedi § 1) e trattandosi per lo più di modifiche di natura formale, esse non comportano nell'insieme un maggior costo per lo Stato e non avranno incidenza finanziaria sul Cantone, sui Comuni o su altri enti pubblici. Anche gli emendamenti proposti dalla Commissione della legislazione non apportano maggior onere finanziario rispetto alle proposte contenute nel messaggio.

X. CONCLUSIONI

Per i suesposti motivi la Commissione della legislazione propone di approvare l'annesso disegno di legge, con gli emendamenti decritti al precedente § VI.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert, Giovanna Viscardi, Luca Beretta Piccoli, relatori
Agustoni - Celio - Cereghetti (con riserva) - Corti -
Galusero (con riserva) - Ghisolfi - Giudici - Gysin -
Mellini - Pedrazzini (con riserva) - Ponzio-Corneo

⁵ *Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015*, p. 265.

Disegno di

LEGGE

sulla procedura amministrativa (LPAm)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 maggio 2012 n. 6645 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 settembre 2013 n. 6645R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e competenza

Art. 1

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall'amministrazione cantonale che statuiscono nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone.

²Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.

³Le disposizioni del titolo II della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive.

Art. 2

Definizioni a) decisione

¹Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico e concernenti:

- a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
- b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
- c) la reiezione o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.

²Sono decisioni anche quelle in materia di esecuzione, le decisioni incidentali e pregiudiziali, le decisioni su opposizione e su reclamo, le decisioni su ricorso e le decisioni in materia di interpretazione, di rettifica e di revisione.

Art. 3

b) parti

¹Sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

²Salvo esplicita disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte.

Competenza in genere: a) divieto di modificazione	<p>Art. 4</p> <p>La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti.</p>
b) esame d'ufficio	<p>Art. 5</p> <p>Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.</p>
c) trasmissione d'ufficio	<p>Art. 6</p> <p>¹L'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente.</p> <p>²I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente.</p> <p>³Se la competenza è dubbia oppure se più autorità cantonali e federali sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni.</p>
d) conflitti	<p>Art. 7</p> <p>¹I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio.</p> <p>²Quelli fra autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e autorità comunali o di enti pubblici analoghi, dal Consiglio di Stato.</p> <p>³Quelli fra autorità amministrative cantonali e autorità di istituti cantonali autonomi o di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, dal Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello.</p>
Pretese di risarcimento	<p>Art. 8</p> <p>Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche, sono devolute al giudice civile.</p>
Questioni pregiudiziali	<p>Art. 9</p> <p>Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale, l'autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l'interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l'azione.</p>

TITOLO II

Norme generali di procedura

Art. 10

Istanze e ricorsi a) forma

¹Gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

²Gli atti scritti possono essere trasmessi all'autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l'insieme degli atti scritti.

³Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e può limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.

Art. 11

b) recapito

¹Le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all'autorità il loro domicilio o la loro sede.

²Le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. In questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano ulteriori indicazioni.

³Le parti con domicilio o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 12

c) irricevibilità

¹Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

²Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

Art. 13

Termini: a) computo

¹Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo.

²Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorattata al prossimo giorno feriale.

⁴Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

⁵Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

Art. 14

b) perentorietà e proroga

¹I termini stabiliti dalla legge sono perentori.

²Quelli fissati dall'autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev'essere presentata prima della scadenza.

Art. 15

c) restituzione in intero

¹I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

²La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev'essere presentata all'autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

³L'autorità decide senza contraddittorio.

Art. 16

Ferie

¹I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'autorità non decorrono:

- d) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- e) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- f) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

²I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.

³Il capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisori.

⁴Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 17

Forma delle notificazioni a) per scritto

¹L'autorità notifica gli atti alle parti e all'autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato.

²Quando l'autorità lo ritiene opportuno o se un'intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale.

³La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni.

⁴La notificazione è pure considerata avvenuta:

- a) in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
- b) in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto.

Art. 18

b) per via elettronica

¹La notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica riconosciuta.

²Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica.

Art. 19

c) per via edittale

¹L'autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione nel Foglio ufficiale:

- a) alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
- b) alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la parte, in violazione dell'articolo 11 capoverso 3, non abbia designato un recapito in Svizzera;
- c) in una causa con più di venti parti;
- d) in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza oneri particolarmente eccessivi.

²La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 20

d) notificazione difettosa

Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.

Art. 21

Comparsa

¹Le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato. Rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico possono farsi rappresentare da un loro dipendente.

³La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, attività parlamentare o altri motivi gravi.

⁴Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011.

Art. 22

Conseguenze dell'omissione di atti processuali

¹Se una parte non compare, l'autorità ripete la citazione con l'avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.

²L'omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.

Art. 23

Conciliazione e transazione

¹In ogni stadio del procedimento, l'autorità può far luogo ad un esperimento di conciliazione.

²D'intesa con le parti, l'autorità può anche sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto di una transazione. Questo accordo deve includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e deve indicare il modo di ripartizione delle spese.

³La transazione conclusa davanti all'autorità ha forza di decisione.

⁴Il Consiglio di Stato può definire per regolamento le materie dove la conciliazione è obbligatoria e ne stabilisce le modalità.

Art. 24

Sospensione della procedura

L'autorità, d'ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorché la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante.

Art. 25

Accertamento dei fatti e assunzione delle prove a) principio

¹L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.

²Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all'autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.

³Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.

Art. 26

b) cooperazione delle parti

¹Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:

- a) in un procedimento da esse proposto;
- b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c) in quanto un'altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di rivelazione.

²L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contratti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

³L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Art. 27

c) assunzione delle prove

¹L'autorità può affidare l'assunzione delle prove ad uno dei suoi membri, ad un suo dipendente o anche ad una persona ad essa estranea espressamente incaricata.

²Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove. Se l'assunzione rischia di pregiudicare interessi degni di protezione pubblici o privati, l'autorità prende i provvedimenti necessari a loro tutela.

³Se la prova dev'essere assunta fuori Cantone, si procede per rogatoria. Eccezionalmente, l'autorità può trasferirsi in un Cantone per esperire una prova o per assistervi, in quanto ciò sia compatibile con le leggi di quel Cantone. In questi casi, la prova può essere assunta in assenza delle parti.

Art. 28

d) mezzi di prova ¹L'autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a) documenti;
- b) informazioni delle parti;
- c) informazioni di terzi;
- d) sopralluoghi;
- e) perizie.

²Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le autorità cantonali possono procedere, d'ufficio o su richiesta, all'audizione di testi.

Art. 29

e) mezzi di prova ottenuti in modo illecito L'autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale.

Art. 30

f) disposizioni complete Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l'esame testimoniale e l'allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167, 169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Art. 31

Applicazione del diritto L'autorità applica il diritto d'ufficio.

Art. 32

Esame degli atti a) principio ¹Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo.

²Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l'autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.

³Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l'autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la tariffa.

⁴La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 33

b) eccezioni

¹Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.

²L'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

Art. 34

Diritto di essere sentito

Le parti hanno il diritto di essere sentite.

a) principio

Art. 35

b) modalità

¹Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.

²L'autorità sente le parti prima di adottare una decisione.

³Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare:

- a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
- b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
- c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
- d) una misura d'esecuzione.

⁴L'autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun'altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 36

c) procedura speciale

¹Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare l'istanza o il progetto di decisione senza motivazione nel Foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione l'istanza o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.

²Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

Art. 37

Provvisionali: a) competenza

¹L'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali.

²Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice delegato. Per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente.

³La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.

⁴Le decisioni provvisoriale sono immediatamente esecutive. Esse sono suscettibili di ricorso se la vertenza è impugnabile nel merito.

Art. 38

b) risarcimento

¹Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisoriale ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

²L'azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisoriale.

Art. 39

c) restituzione della garanzia

¹Decaduta la misura provvisoriale e ove sia stata prestata una garanzia, l'autorità giudicante assegna all'interessato un termine perentorio per proporre l'eventuale azione di risarcimento.

²Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.

Art. 40

Litisconsorzio a) necessario

¹Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con un unico effetto per tutte.

²Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenziosi. Sono eccettuate le impugnazioni.

Art. 41

b) facoltativo

¹Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti od obblighi che si fondano su fatti o atti giuridici comuni.

²Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

Art. 42

c) rappresentanza comune

I litisconsorzi possono designare un rappresentante comune. In caso contrario, le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.

Art. 43

Successione nel procedimento a) a titolo universale

In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel procedimento.

Art. 44

b) a titolo particolare

¹Se l'oggetto della causa è alienato durante il procedimento, l'acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell'alienante.

²La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese già maturate.

³Se non vi è alienazione dell'oggetto di causa, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.

Art. 45

Chiamata in causa

¹L'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento.

²Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.

³L'intervento in causa è escluso.

Art. 46

Contenuto delle decisioni

¹Ogni decisione dev'essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico.

²L'indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

³Se la decisione è interamente conforme alle domande delle parti, la motivazione può essere ridotta all'essenziale.

Art. 47

Spese processuali

¹L'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:

- a) da 100 a 5'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
- b) da 100 a 30'000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.

²Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.

³L'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

⁴L'anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo.

⁵Qualora l'istruzione del procedimento nell'interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.

⁶Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

Art. 48

Indennità ai testi e ai periti

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 49

Spese ripetibili

¹Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

²Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un'indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.

³L'articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 50

Ricusazione a) motivi

Le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi:

- a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
- b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
- c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
- d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
- e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

Art. 51

b) obbligo di comunicazione

La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all'autorità superiore o all'autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

Art. 52

c) domanda di ricusazione

¹La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione.

²La domanda viene comunicata all'interessato e alla controparte per le osservazioni.

Art. 53

d) decisione

¹Se il motivo di ricsuzione è contestato, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricsutato.

²Se è ricsutato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricsua è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di ricsua di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l'intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricsutati.

³In caso di ricsua in blocco o della maggioranza dei loro membri, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo possono statuire essi stessi su domande di ricsuzione manifestamente irricevibili o prive di qualsiasi fondamento.

⁴La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza.

Art. 54

e) violazione delle norme sulla ricsuzione

¹Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricsuarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricsuzione.

²Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall'autorità a cui compete la decisione.

³Se il motivo di ricsuzione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Art. 55

Disciplina del procedimento

¹Chiunque, durante il procedimento, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punito con l'ammonimento o con una multa disciplinare fino a 500 franchi. L'autorità può inoltre ordinarne l'allontanamento.

²In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare fino a 500 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1'000 franchi.

³Il provvedimento disciplinare è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottato da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

Art. 56

Esecuzione delle decisioni

¹L'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.

²L'esecuzione delle decisioni dell'autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato.

³L'esecuzione forzata avviene:

- a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889;
- b) mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
- c) mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo può essere chiesto l'intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale.

⁴Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell'autorità.

⁵L'esecuzione d'ufficio e l'impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.

⁶La decisione di esecuzione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

Art. 57

Revisione a) motivi

Contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione:

- a) se la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
- b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;
- c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- d) se la parte prova che l'autorità ha violato le norme sulla ricusazione.

Art. 58

b) termine

¹L'istanza di revisione dev'essere proposta all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall'intimazione della decisione.

²Dopo dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione può essere richiesta soltanto in virtù dell'articolo 57 lettera c).

Art. 59

c) forma e scambio di scritti

¹L'istanza di revisione deve indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso di una nuova decisione del ricorso.

²Se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.

³Il termine per la presentazione degli allegati di replica e di duplica è di 15 giorni, a decorrere dall'intimazione dell'atto.

⁴Un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

Art. 60

d) misure cautelari

Durante la procedura di revisione, il presidente dell'autorità adita o il giudice delegato possono sospendere l'esecuzione della decisione impugnata o ordinare altre misure cautelari.

Art. 61

e) effetto

¹Se l'autorità ammette l'istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito.

²L'annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall'autorità inferiore a seguito del rinvio.

³Il giudizio di revisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

Art. 62

Interpretazione, rettifica e correzione

¹Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspiccate.

²L'articolo 59 capoversi 2-4 e l'articolo 60 sono applicabili per analogia.

³La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

⁴L'autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.

Art. 63

Domanda di accertamento

¹La domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti od obblighi può essere proposta all'autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione. In particolare, l'istanza può concernere l'accertamento della nullità di un atto amministrativo.

²La decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

³Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fondandosi legittimamente su una decisione di accertamento.

Art. 64

Decisione per atti materiali

¹Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico e che toccano diritti od obblighi:

- a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
- b) elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
- c) accerti l'illiceità di atti materiali.

²L'autorità si pronuncia mediante decisione formale, impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.

TITOLO III

Del ricorso al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo

Capitolo primo - Norme comuni

Art. 65

Legittimazione

¹Ha diritto di ricorrere chi:

- a) ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, e;
- b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, e
- c) ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

²Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

Art. 66

Decisioni pregiudiziali e incidentali

¹Le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza e le domande di ricusa sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugunate ulteriormente.

²Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se:

- a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
- b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa.

³Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

⁴Sono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 67

Denegata e ritardata giustizia

Può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

Art. 68

Termine di ricorso

¹Il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

²Il termine per l'impugnazione delle misure provvisoriale è di 15 giorni.

³Sono riservati i termini previsti da altre leggi.

⁴Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento.

Art. 69

Motivi di ricorso

¹Il ricorrente può far valere:

- a) la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c) l'inadeguatezza.

²La censura di inadeguatezza è ammissibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Art. 70

Contenuto e forma del ricorso

¹Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l'autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

²Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Art. 71

Effetto sospensivo

Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.

Art. 72

Esame preliminare

L'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati.

Art. 73

Risposta

¹Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità di ricorso lo intima all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegna loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza. Entro lo stesso termine, l'autorità inferiore deve produrre l'incarto completo.

²La risposta dev'essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l'atto di ricorso.

³Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta si estingue.

Art. 74

Effetto devolutivo del ricorso

¹Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso.

²L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta.

³Essa emana una nuova decisione, che dev'essere comunicata all'autorità di ricorso, e decide sulle spese.

⁴L'autorità di ricorso esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d'oggetto.

Art. 75

Replica e duplica

¹L'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

²L'autorità di ricorso intima la replica all'autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la duplica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza.

³Se la replica o la duplica non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il relativo diritto si estingue.

⁴L'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 76

Congiunzione, disgiunzione e sospensione delle cause

¹Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.

²L'autorità di ricorso può ordinare la disgiunzione delle procedure in ogni momento, quando lo reputa necessario e segnatamente quando la loro trattazione congiunta potrebbe complicarne lo svolgimento.

Art. 77

Discussione finale

In caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta.

Art. 78

Udienza d'istruzione

In ogni stadio del procedimento, l'autorità di ricorso può convocare le parti ad un'udienza d'istruzione e ordinare un dibattimento.

Art. 79

Pubblicazione delle decisioni

¹Le autorità di ricorso procedono alla pubblicazione delle loro decisioni cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

Capitolo secondo - Del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso

Art. 80

- Competenza** Il ricorso al Consiglio di Stato è ammissibile contro:
- a) le decisioni della autorità comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, se la legge non prevede il ricorso ad altra autorità;
 - b) le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato, delle istanze subordinate e di commissioni speciali come pure di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altra autorità di ricorso.

Art. 81

Istruzione del ricorso ¹L'istruzione del ricorso e l'assunzione delle prove sono affidate dal Consiglio di Stato ad un servizio ad esso direttamente subordinato. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni.

²Il ricorso non dev'essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.

³Le udienze d'istruzione non sono pubbliche.

Art. 82

Astensione Il consigliere di Stato, contro il cui Dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio di Stato.

Art. 83

Decisione ¹Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione.

²Il Consiglio di Stato può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.

³Se il Consiglio di Stato intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

Capitolo terzo - Del Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso

Art. 84

- Competenza** Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro:
- a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso;
 - b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge;
 - c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge;
 - d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge;
 - e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.

Art. 85

Istruzione del ricorso

L'istruzione e l'assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.

Art. 86

Decisione

¹Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito.

²Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.

³I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.

⁵Se il Tribunale cantonale amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.

Art. 87

Esecutività

Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.

Art. 88

Pubblicità

¹Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete.

²Se vi è motivo di temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o se l'interesse di un partecipante al procedimento lo giustifica, il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.

Capitolo quarto - Della giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito del pubblico impiego

Art. 89

In materia di assunzioni e di nomine

¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza.

²Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

Art. 90

In materia disciplinare o in caso di scioglimento del rapporto d'impiego
a) potere d'esame

In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata.

Art. 91

b) sentenza

¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza.

²Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia che l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.

³Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un'altra misura disciplinare, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave.

TITOLO IV

Del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica

Art. 92

Competenza

Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:

- a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;
- b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un Comune o un ente cantonale autonomo o un organismo indipendente incaricato di compiti di diritto pubblico è parte;
- c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
- d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 93

Petizione

La petizione dev'essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il giudice, nella forma prevista dall'articolo 221 CPC.

Art. 94

Risposta

Al convenuto viene assegnato un congruo termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall'articolo 222 CPC.

Replica e duplica	Art. 95
	¹ La risposta viene notificata all'attore, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.
	² In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.
	³ In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
	⁴ Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Udienza d'istruzione	Art. 96
	In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le parti a un'udienza d'istruzione e ordinare un dibattimento.

Potere d'esame	Art. 97
	Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza.

TITOLO V

Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa

In generale	Art. 98
	¹ Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all'autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e le altre leggi speciali.
	² La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all'autorità amministrativa.
	³ Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale di appello.

Ricorso	Art. 99
	¹ Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti. In tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.
	² Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.
	³ Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell'opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa. Alle parti dev'essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
	⁴ Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI Del Gran Consiglio quale autorità di ricorso

Art. 100

Competenza e diritto applicabile

¹Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.

²Le norme generali di procedura previste dalla presente legge sono applicabili anche ai ricorsi al Gran Consiglio, in quanto le leggi speciali non dispongano altrimenti.

Art. 101

Legittimazione

¹Hanno diritto di ricorrere le persone e le autorità che:

- a) hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o sono state private della possibilità di farlo, e;
- b) sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata, e
- c) hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

²Sono riservate le condizioni previste da altre leggi.

Art. 102

Termine di ricorso

¹Il ricorso dev'essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

²Sono riservati i termini previsti da leggi speciali.

³Il ricorso per ritardata o denegata giustizia può essere interposto in ogni momento.

Art. 103

Motivi di ricorso

Il ricorrente può far valere:

- a) la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
- c) l'inadeguatezza.

Art. 104

Contenuto e forma del ricorso

¹Il ricorso, in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

²Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.

Art. 105

Effetto sospensivo

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione competente secondo l'articolo 108, adottata d'ufficio o ad istanza di parte.

Art. 106

Risposta

¹Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, i servizi del Gran Consiglio lo intimano all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegnano loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza. Entro lo stesso termine, l'autorità inferiore deve produrre l'incarto completo.

²La risposta dev'essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l'atto di ricorso.

³Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall'autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta è perento.

Art. 107

Effetto devolutivo del ricorso

¹Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa al Gran Consiglio.

²L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta.

³Essa emana una nuova decisione, che dev'essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle spese.

⁴Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.

Art. 108

Istruzione del ricorso

¹Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l'istruzione del ricorso e per il rapporto.

²Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione.

Art. 109

Replica e duplica

¹La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.

²In questo caso, la replica viene intimata all'autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.

³In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.

⁴Il termine per l'inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.

⁵La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.

Art. 110

Decisione

¹La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura dei servizi del Gran Consiglio ed è accompagnata dal rapporto o dai rapporti commissionali. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale.

²I servizi del Gran Consiglio, a richiesta delle parti, comunicano in seguito il verbale della seduta del Gran Consiglio.

Art. 111

Impugnabilità della decisione

Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 112

Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata negli allegati I e II.

Art. 113

Norme transitorie

¹La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.

²Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore.

Art. 114

Disposizione abrogativa

Riservata la norma dell'articolo 113, la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è abrogata.

Art. 115

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

²L'entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, 18 e 32 capoverso 4 viene differita e sarà fissata successivamente.

ALLEGATO I

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 16 dicembre 2002

Art. 4

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2. Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

Art. 9

Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 10

Abrogato

3. Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998

Art. 163 cpv. 4

⁴Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare; non vi sono ferie.

Art. 164 cpv. 4 (nuovo)

⁴Non vi sono ferie.

4. Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011

Art. 13

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

5. Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011

Art. 20 cpv. 1 e 3

Ricorsi

¹Contro la decisione dell'autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

6. Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011

Art. 24 cpv. 5

⁵In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del

7. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 134 cpv. 4

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 134a cpv. 1

¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 187

Esposizione

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso all'albo comunale:

- a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per il periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum.

Art. 213 cpv. 2

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

8. Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010

Art. 37 cpv. 2

²I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di trenta giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

9. Legge organica patriziale del 28 aprile 1992

Art. 62 cpv. 2

²Non vi sono ferie.

Art. 125 lett. a

a) per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;

Art. 151 cpv. 2

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

10. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002

Art. 38 cpv. 5

⁵All'assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del

Art. 134 cpv. 2

²Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

Art. 168 cpv. 8

⁸Rimane riservata l'applicazione dell'art. 91 della legge sulla procedura amministrativa in caso di disdetta ingiustificata.

11. Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928

Art. 4 cpv. 4

⁴*Abrogato*

12. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

Art. 66 cpv. 2 e 5

²Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del

⁵Rimane riservata l'applicazione dell'articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa in caso di disdetta ingiustificata del

13. Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012

Art. 20 cpv. 4 (nuovo)

⁴Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del ... e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.

14. Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

Art. 27

¹Le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

Art. 85a cpv. 1

¹Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.

15. Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012

Art. 28 cpv. 1

¹Contro le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 30

A tutte le procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

16. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997

Art. 24 cpv. 2

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato al Tribunale cantonale amministrativo.

17. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911

Art. 187a

2. Ricorso

Contro ogni decisione del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

18. Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006

Art. 39 cpv. 1

¹Contro la valutazione dell'Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest'ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 40 cpv. 1 e 3

¹Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Dipartimento; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d'ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.

³Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

19. Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 21 marzo 1988

Art. 11 cpv. 1 e 3

¹In caso di assenza o di impedimento legale secondo l'articolo 50 della legge sulla procedura amministrativa del ... (LPAm), i supplenti sostituiscono i membri delle autorità. Il vice presidente sostituisce il presidente. L'istanza di ricusa di un membro della commissione di prima istanza o dell'autorità legittimata a ricorrere deve essere presentata unitamente alla domanda di approvazione. La ricusa di un membro dell'autorità cantonale di ricorso deve essere fatta unitamente al gravame. Se quest'ultimo è presentato dall'autorità legittimata a ricorrere, ognuna delle parti ha facoltà di presentare la domanda di ricusa ai membri dell'autorità giudicante entro 5 giorni a partire dalla data in cui le è stato notificato il ricorso.

³All'astensione si applicano gli articoli 50 e 51 LPAm. Le autorità che decidono sull'astensione sono quelle di cui al capoverso precedente.

Art. 26

XI. Tasse

Sono a carico del richiedente le spese e le tasse di giustizia. Queste ultime sono stabilite conformemente all'articolo 47 LPAm.

20. Legge cantonale di applicazione alla legge federale sul credito al consumo del 2 giugno 2003

Art. 6

L'Autorità competente ordina tutte le misure atte ad interrompere una situazione di fatto contraria alla legge, e segnatamente la cessazione dell'attività di concessione e mediazione di crediti al consumo.

Art. 8 cpv. 4

⁴*Abrogato*

21. Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

22. Legge della scuola del 1° febbraio 1990

Art. 97 cpv. 1 e 1a (nuovo)

¹Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del ...; il termine di ricorso è di quindici giorni.

^{1a}Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami (art. 96) non vi sono ferie.

23. Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998

Art. 38 cpv. 3 (nuovo)

³Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni scolastiche e esami di cui al capoverso 2 non vi sono ferie.

24. Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996

Capitolo quinto^{bis} (nuovo): Rimedi di diritto

Art. 24a (nuovo)

Autorità di ricorso

Per i rimedi di diritto si applica l'articolo 38 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998.

25. Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

Art. 7 cpv. 6 (nuovo)

⁶Nelle procedure di reclamo e di ricorso in materia di valutazioni e esami non vi sono ferie.

26. Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990

Art. 13 cpv. 3

³Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

27. Legge sul cinema del 9 novembre 2005

Art. 11

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni dell'autorità competente è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti il Tribunale cantonale amministrativo.

28. Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989

Art. 10b cpv. 1

¹Contro le decisioni del Comitato etico l'istante può interporre ricorso davanti a una speciale Commissione di ricorso entro trenta giorni; la procedura è scritta.

Art. 97 cpv. 3

³È applicabile l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del

29. Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978

Art. 10 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia e/o assunzione delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di persone con problemi legati all'uso di stupefacenti, è data facoltà di reclamo entro 30 giorni.

30. Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti del 24 giugno 2002

Art. 14

Rimedi diritto

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

31. Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008

Art. 17

II. Tribunale cantonale amministrativo

¹Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

Art. 21 cpv. 4

⁴Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

Art. 24 cpv. 4

⁴Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

32. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003

Art. 44 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

33. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010

Art. 27 cpv. 1 e 2

¹Contro le decisioni dell'autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

34. Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948

Art. 4

Sostituzione del gerente; ricorso

Il municipio non può procedere alla sostituzione di un gerente nominato se motivi fondati non giustificano il cambiamento. La mancata riconferma di un gerente in funzione e la sua destituzione sono soggette all'approvazione del dipartimento competente. Contro le decisioni del dipartimento è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

35. Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

Art. 76a

Le controversie derivanti dall'applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell'articolo 91 lettera *b*) della legge sulla procedura amministrativa del

36. Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010

Art. 46 cpv. 2

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

Art. 47

C. In ambito di prestazioni

¹Contro le decisioni concernenti l'erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento.

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

37. Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011

Art. 30 cpv. 3

³Per i motivi di ricorso e la procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del

38. Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici del 2 giugno 2008

Art. 13

Ricorsi

Contro le decisioni prese in applicazione di questo decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del

39. Legge commesse pubbliche del 20 febbraio 2001

Art. 36 cpv. 2

²Non vi sono ferie giudiziarie.

Art. 40 cpv. 3

³In materia di misure provvisoriale sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del

40. Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004

Art. 25 cpv. 1

¹Contro le decisioni dell'OTIA rese in applicazione della presente legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 26

Commesse pubbliche

¹Le decisioni delle pubbliche amministrazioni in materia di assegnazione di mandati, prese in contrasto con la presente legge, possono essere oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Sono legittimate a ricorrere i titolari di un interesse legittimo e l'OTIA.

41. Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971

Art. 3 cpv. 4

⁴I ricorsi devono essere proposti entro trenta giorni dall'intimazione, rispettivamente dalla pubblicazione della risoluzione sul Foglio ufficiale; la procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del

42. Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970

Art. 70

Ricorsi contro le decisioni degli organi consortili ¹Le decisioni della delegazione consortile e dell'assemblea possono essere impugnate con ricorso al Consiglio di Stato:

- a) entro trenta giorni dal giorno dell'assemblea;
- b) entro trenta giorni da quando è nota la decisione della delegazione. Tale diritto decade in tutti i casi con l'approvazione della gestione annuale da parte dell'assemblea.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra istanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, in applicazione per analogia delle norme della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

43. Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997

Art. 11 cpv. 4

⁴Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del

44. Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

Art. 10 cpv. 1

¹Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

45. Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009

Art. 12 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

46. Legge sul turismo del 30 novembre 1998

Art. 39

Rimedi di diritto ¹Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

47. Legge sui cani del 19 febbraio 2008

Art. 22

Rimedi giuridici Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

48. Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie del 3 giugno 1969

Art. 23 cpv. 1 e 2

¹Contro le decisioni del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

49. Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998

Art. 42 cpv. 1 e 2

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

50. Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

Art. 32 cpv. 5

⁵Contro la decisione di ritiro dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha sospensivo.

Art. 48 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la regolamentazione prevista al capitolo VIII.

51. Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978

Art. 25 cpv. 2

²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 32 cpv. 3

³Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

52. Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione del 18 aprile 2005

Art. 2

Rimedi giuridici Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

53. Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi del 10 novembre 2010

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

54. Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997

Art. 30 cpv. 3

³Contro le altre decisioni emesse in applicazione della presente legge e della LC è dato ricorso al Consiglio di Stato.

55. Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003

Art. 16 cpv. 2 e 3

²Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

³Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

56. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 aprile 2009

Art. 11 cpv. 1 e 2

¹La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

57. Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931

Art. 2 cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

58. Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

Art. 25 cpv. 2

²È applicabile l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa del

59. Legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009

Art. 20

Diritto di ricorso Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

60. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010

Art. 50

In generale ¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l'art. 52.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

61. Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004

Art. 30

Autorità di ricorso ¹Contro le decisioni del Municipio l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

62. Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi del 3 novembre 2003

Art. 7

Rimedi di diritto ¹Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

ALLEGATO II

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione "*legge di procedura per le cause amministrative*" e l'espressione "*legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966*" sono sostituite dall'espressione "*legge sulla procedura amministrativa del ...*":

- articolo 23 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza;
- articolo 50 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile;
- articolo 27 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;
- articolo 28 della legge del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali;
- articolo 147 capoverso 3 e articolo 213 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- articolo 42 della legge del 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- articolo 151 capoverso 3 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992;
- articolo 22 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2002 sulla Chiesa cattolica;
- articolo 6 capoverso 2 della legge del 14 aprile 1997 sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino;
- articolo 109 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato;
- articolo 17 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 2005 sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale;
- articolo 22 capoverso 2 della legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici;
- articolo 88 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria;
- articolo 5 capoverso 1 della legge del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento;
- articolo 15b capoverso 2 della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;
- articolo 6 capoverso 2 della legge cantonale del 12 marzo 1997 sul registro di commercio;
- articoli 21 e 51 cpv. 2 della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele;
- articolo 6 della legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario;
- articolo 23 capoverso 4, articolo 25 capoverso 3, articolo 36 capoverso 1 e articolo 80 capoverso 3 della legge del 5 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale;
- articolo 40 capoverso 3 della legge del 22 ottobre 1985 sull'abitazione;
- articolo 9 capoverso 2 del decreto legislativo del 26 marzo 2001 concernente l'autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno);
- articolo 10 capoverso 3 e articolo 43 capoverso 2 della legge del 19 giugno 1978 d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951;
- articolo 7 della legge cantonale del 21 gennaio 2008 di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi;

- articolo 50 capoverso 3 e articolo 56 della legge del 2 febbraio 1999 sull'assistenza sociopsichiatrica;
- articolo 8 della legge del 5 novembre 1997 sul servizio medico nelle zone di montagna;
- articolo 44 capoverso 3 e articolo 45 capoverso 2 della legge del 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni;
- articolo 18 capoverso 3 della legge del 2 ottobre 1996 sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili;
- articolo 27 capoverso 3 della legge del 30 novembre 2010 concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane;
- articolo 45 della legge del 30 novembre 2010 sull'assistenza e cura a domicilio;
- articolo 76 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie;
- articolo 6b capoverso 3 della legge del 29 marzo 1972 concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna;
- articolo 50 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- articolo 4 capoverso 2 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001;
- articolo 21 capoverso 2 e articolo 25 capoverso 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;
- articolo 17 capoverso 1 della legge del 1° dicembre 1997 sull'esercizio della professione di impresario costruttore;
- articolo 25 della legge del 23 marzo 1983 sulle strade;
- articolo 50 capoverso 3 e articolo 70 della legge dell'8 marzo 1971 di espropriazione;
- articolo 111 della legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni;
- articolo 23 della legge del 24 aprile 1990 sui contributi di miglioria;
- articolo 10 capoverso 3 della legge del 24 settembre 1985 di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;
- articolo 7 capoverso 2 della legge del 26 febbraio 2007 sugli impianti pubblicitari;
- articolo 12 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 2009 sulle funi metalliche;
- articolo 8 capoverso 4 della legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna;
- articolo 14 capoverso 3 della legge del 3 dicembre 2002 sull'agricoltura;
- articolo 20 capoverso 4 della legge del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo;
- articolo 8 capoverso 3 della legge del 10 febbraio 1987 di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali;
- articolo 23 capoverso 3 della legge cantonale del 3 giugno 1969 sui provvedimenti per combattere le epizootie;
- articolo 10 capoverso 2 della legge del 20 settembre 2010 di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- articolo 42 capoverso 3 della legge cantonale del 21 aprile 1998 sulle foreste;

- articolo 48 capoverso 3 della legge dell'11 dicembre 1990 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- articolo 36 capoverso 3, articolo 41 capoverso 3 e articolo 104 capoverso 2 della legge del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- articolo 6 capoverso 3 della legge del 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee;
- articolo 17 capoverso 3 della legge cantonale del 30 novembre 2009 di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007;
- articolo 25 capoverso 2 della legge cantonale del 24 marzo 2004 di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente;
- articolo 26 capoverso 4 della legge cantonale dell'11 novembre 1968 sul lavoro;
- articolo 7 capoverso 2 della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2012;
- articolo 9 capoverso 1 della legge dell'11 marzo 2008 d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);
- articolo 22 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1994 sui sussidi cantionali;
- articolo 39 capoverso 1 della legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare;
- articolo 7 capoverso 2 della legge cantonale del 12 marzo 1997 di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia;
- articolo 2 capoverso 3 della legge del 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d'azzardo;
- articolo 22 capoverso 1 e articolo 27 della legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario.